



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
PORTO NOGARO

ORDINANZA N° 29/2019

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Nogaro:

- VISTA:** la Legge 13 maggio 1940 n. 690, recante “Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti”;
- VISTO:** l’art. 20 della Legge 27 dicembre 1973, n. 850;
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii.;
- VISTO:** il D.L. 1 ottobre 1996, n. 512, recante “Disposizioni urgenti concernenti l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l’impiego del personale nei servizi d’istituto”, convertito con modificazioni in Legge 28 novembre 1996, n. 609;
- VISTO:** il D. Lgs. n. 271 del 27 luglio 1999, recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali a norma della Legge n. 485 del 31 dicembre 1998” e ss.mm.ii.;
- VISTO:** il D. Lgs. n. 272 del 27 luglio 1999, recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge n. 485 del 31 dicembre 1998” e ss.mm.ii.;
- VISTO:** il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, recante “Regolamento concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco”;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 055697 in data 17 settembre 2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che ribadisce il principio secondo cui il servizio integrativo antincendio in ambito portuale rientra nella sfera di attribuzioni di cui l’Autorità Marittima è titolare nell’esercizio delle funzioni di polizia e di sicurezza;
- VISTO:** il D. Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco a norma dell’art. 11 della Legge n. 229 del 29 luglio 2003” e ss.mm.ii.;

- VISTO:** il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, recante “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 1340 del 30 novembre 2010, recante “Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa e delle procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco;
- VISTO:** l'Ordinanza della scrivente n. 15 del 16/08/2007 denominata “Lavori con uso di fiamma a bordo di navi ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Porto Nogaro”;
- VISTO:** il Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Porto Nogaro, reso vigente con Ordinanza della scrivente n. 16 del 16/08/2007;
- AVUTO RIGUARDO:** alle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 31 del 16/04/2018 della superiore Capitaneria di porto di Monfalcone, con la quale veniva reso vigente il “Regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio nell'ambito del Circondario marittimo di Monfalcone”;
- RITENUTO:** necessario emanare apposito regolamento per la disciplina dell'esercizio del servizio integrativo di prevenzione antincendio nell'ambito portuale di Porto Nogaro, attagliato sulla normativa cogente ed in linea con quanto stabilito nell'Ordinanza n. 31 del 16/04/2018 della superiore Capitaneria di porto di Monfalcone;
- VISTI:** gli articoli 30, 65, 68, 80, 81 e 1255 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Navigazione Marittima),

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'annesso “Regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Nogaro”, che entra in vigore alle ore 00.01 del 01.01.2020 e che abroga ogni altra disposizione in contrasto.

Articolo 2

Le Ditte/Società già iscritte al registro ex art. 68 Cod. Nav. tenuto dalla Capitaneria di porto di Monfalcone mantengono l'autorizzazione ad operare qualora forniscano evidenza del possesso dei requisiti previsti dall'annesso Regolamento entro la data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 3

Ai trasgressori dell'annesso Regolamento saranno applicate le pertinenti sanzioni penali e amministrative previste dal Codice della Navigazione, dal Codice Penale e dalle Leggi speciali.

Articolo 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria e l'inclusione nella Sezione "Ordinanze ed Avvisi" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-nogaro/Pages/ordinanze.aspx>.

Porto Nogaro, 07/11/2019

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Roberto CERRUTI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera

PORTO NOGARO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO NOGARO

ANNESSO ALL'ORDINANZA N. 29 DEL 07/11/2019

Sommario

Articolo 1 – Generalità	5
Articolo 2 – Procedure per il rilascio dell'autorizzazione	5
Articolo 3 – Regolamentazione interna	6
Articolo 4 – Procedure per la sospensione o revoca dell'autorizzazione	6
Articolo 5 – Personale addetto al servizio integrativo antincendio	7
Articolo 6 – Commissione di esame	8
Articolo 7 – Programma di esame	8
Articolo 8 – Rilascio del tesserino di riconoscimento	9
Articolo 9 – Espletamento del servizio	9
Articolo 10 – Dotazioni individuali delle Guardie ai fuochi	11
Articolo 11 – Dotazioni collettive delle ditte/società autorizzate	11
Articolo 12 – Aggiornamento ed addestramento	12
Articolo 13 – Sospensione dall'impiego operativo	12
Articolo 14 – Cancellazione dal registro	13

Articolo 1 – Generalità

Lo scopo del presente Regolamento è disciplinare e rendere obbligatorio lo svolgimento del servizio integrativo antincendio nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Nogaro, ferme restando le competenze e le responsabilità attribuite dalla vigente normativa al Corpo Nazionale dei VV.F. in materia di organizzazione del servizio antincendio nei porti, così come previsto dalla Legge n. 690/1940 e dall'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 139/2006 e ss.mm.ii.

L'espletamento del servizio integrativo antincendio può essere disposto sia a bordo delle navi ormeggiate in porto - ovvero in sosta nella rada, sia a terra nell'ambito portuale e nella zona demaniale marittima limitrofa.

Il servizio integrativo antincendio può essere espletato dai seguenti soggetti:

- a) Comando Provinciale dei VV.F., al quale il servizio andrà richiesto nei termini previsti dall'art. 18 del D. Lgs n. 139/2006 e ss.mm.ii.. Detto servizio rientra nelle prestazioni che i VV.F. espletano a titolo oneroso, secondo le tariffe determinate di concerto tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- b) Ditte/Società iscritte nel registro ex art. 68 del Codice della Navigazione tenuto dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone, autorizzate a svolgere il servizio integrativo antincendio per conto terzi.

Articolo 2 – Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

Le Ditte/Società che intendono svolgere il servizio integrativo antincendio nell'ambito del Circondario marittimo di Porto Nogaro, per l'iscrizione al registro ex art. 68 C.N. - tenuto presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone - devono avanzare apposita istanza di iscrizione al medesimo registro, corredata dalla seguente documentazione, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'Ordinanza n. 76/2015 della Capitaneria di Porto di Monfalcone:

- a) visura camerale in bollo corredata dall'attestazione che nell'ultimo quinquennio la Ditta/Società non è stata sottoposta a procedure concorsuali;
- b) relazione sull'idoneità soggettiva e sulla capacità tecnica ed organizzativa della Ditta/Società, nonché sull'attività svolta nell'ultimo triennio nel settore della prevenzione e vigilanza antincendio;
- c) documento di valutazione dei rischi comprensivo delle attività inerenti il servizio integrativo antincendio;
- d) organigramma dei dipendenti, o dei soci lavoratori, riportante i dati anagrafici, i livelli e i profili professionali di ciascun dipendente/socio, compresi i dirigenti ed i quadri;
- e) polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose durante l'espletamento del servizio, che preveda un massimale di almeno € 1.500.000,00 per ogni infortunio/sinistro occorso;
- f) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni attestanti il rispetto di tutti gli adempimenti in materia contrattuale, previdenziale, contributiva, assistenziale, assicurativa, di prevenzione degli infortuni, di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, nonché di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, oltre che dalle disposizioni del presente regolamento e di ogni altra norma in vigore che disciplini l'attività di prevenzione incendi.

L'iscrizione della Ditta/Società nel registro ex art. 68 C.N., previo conforme parere da parte del Comando Provinciale dei VV.F., ha valore di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1973, n. 850.

Le Ditte/Società rappresentano tutte le singole Guardie ai Fuochi dipendenti o soci ed hanno i seguenti obblighi:

- a) osservare e far osservare il presente Regolamento, le norme in vigore in esso richiamate, nonché ogni disposizione impartita in merito dall'Autorità Marittima e dal Comando Provinciale dei VV.F.;
- b) avere un numero di dipendenti o soci idoneo a soddisfare le esigenze operative, al fine di assicurare un servizio adeguato ed efficiente;
- c) provvedere - per il personale operante - allo svolgimento di tutte le incombenze amministrative, previdenziali, contributive, assistenziali, assicurative, di prevenzione degli infortuni, di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, nonché di tutela dell'ambiente;
- d) individuare un responsabile operativo, preposto all'organizzazione e alla direzione del servizio, nonché alla cura dell'aggiornamento professionale ed addestramento del personale operante;
- e) istituire e mantenere un Registro all'interno del quale riportare tutti i servizi svolti, gli avvicendamenti del personale, nonché brevi note sull'esito del servizio espletato, con particolare riguardo a possibili eventi straordinari (Registro del Servizio Integrativo Antincendio). Tale registro dovrà essere sottoposto a vidimazione preventiva e periodica - con cadenza annuale - da parte della Capitaneria di Porto di Monfalcone ed esibito ogni qual volta richiesto dalle Autorità competenti;
- f) depositare presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone le tariffe massime per ogni tipologia di servizio, che verranno applicate per ciascun anno di iscrizione al registro; tali tariffe saranno rese pubbliche sia a cura della Ditta/Società che della Capitaneria di Porto di Monfalcone, che dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro.

Articolo 3 – Regolamentazione interna

Le Ditte/Società autorizzate dovranno, prima dell'inizio dell'attività, redigere un regolamento interno che contenga almeno i seguenti elementi:

- organigramma aziendale e punti di contatto del responsabile operativo;
- equipaggiamento individuale e collettivo a disposizione delle Guardie ai Fuochi;
- modalità di svolgimento del servizio (organizzazione, turnazioni, redazione dei rapporti, divise da indossare, distintivi di riconoscimento, obblighi/divieti, norme di comportamento, etc.);
- procedure operative in base alla tipologia di servizio.

Il suddetto documento dovrà essere consegnato della Capitaneria di Porto di Monfalcone ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro in occasione dell'inizio dell'attività e debitamente aggiornato in occasione di ogni modifica procedurale/organizzativa, che comporterà altresì una revisione del documento di valutazione dei rischi.

Articolo 4 – Procedure per la sospensione o revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata, sentito il Comando provinciale dei VV.F., in qualsiasi momento e senza alcun diritto ad indennizzo, qualora:

- a) la Ditta/Società non risulti più in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione;

- b) gli amministratori e/o i rappresentanti della Ditta/Società siano incorsi in procedimenti penali o concorsuali ovvero siano stati sottoposti a misure di sicurezza di cui alla vigente normativa antimafia;
- c) la capacità tecnica, l'idoneità professionale e/o la consistenza delle dotazioni accertate all'atto dell'iscrizione risultino materialmente ridotte e/o compromesse in maniera tale da pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività;
- d) non siano stati rispettati gli adempimenti in materia contrattuale, previdenziale, contributiva, assistenziale, assicurativa, di prevenzione degli infortuni, di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, nonché quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, oltre che dalle disposizioni del presente regolamento e da ogni altra norma in vigore che disciplini l'attività di prevenzione incendi;
- e) vengano applicate tariffe superiori a quelle depositate all'atto del rilascio/rinnovo dell'autorizzazione.

Articolo 5 – Personale addetto al servizio integrativo antincendio

Tutto il personale addetto al servizio integrativo antincendio, dipendente o socio delle Ditte/Società iscritte al registro ex art. 68 C.N., per assumere la qualifica di "Guardia ai fuochi" deve possedere almeno uno dei requisiti indicati alla lettera a) e tutti i requisiti di cui alla lettera b) di seguito riportati:

a) aver prestato almeno uno dei sotto elencati servizi:

- almeno 12 mesi nel Corpo Nazionale dei VV.F., anche non continuativi ed anche in servizio di leva;
- almeno 12 mesi nella Marina Militare, limitatamente al personale appartenente alle categorie "Nocchiere" e "Nocchiere di porto", ovvero alle specialità "Tecnico di macchina", "Elettricista", "Motorista navale", "Addetto al servizio di prevenzione incendi" (Squadre SAM, a bordo delle navi - squadre SAP, a terra e/o in porto);
- almeno 12 mesi di imbarco a bordo di unità mercantili in qualità di Ufficiale di Navigazione/Macchina, Marinaio, Nostromo, Comune di guardia in coperta/macchina, Operaio motorista/meccanico, Frigorista, Elettricista, Tankista, ovvero Vigile del Fuoco su navi passeggeri;
- aver frequentato un corso di qualificazione presso il Corpo Nazionale dei VV.F. ed aver svolto per almeno 6 mesi attività di vigilanza antincendio;
- aver frequentato un corso di formazione/lavoro teorico/pratico della durata di almeno 3 mesi presso una delle Ditte/Società autorizzate ai sensi del precedente art. 1, il cui programma sia stato preventivamente approvato dal Corpo Nazionale dei VV.F..

b) possedere tutti i requisiti sotto riportati:

- essere cittadino italiano o di un paese membro dell'Unione Europea;
- aver compiuto 18 anni e non aver raggiunto l'età massima per il trattamento di quiescenza alla data di presentazione della domanda;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica previsti dalle specifiche disposizioni in materia di reclutamento del personale volontario del Corpo Nazionale dei VV.F.. L'accertamento del possesso di detti requisiti è a cura dell'Ufficio di Sanità Marittima e Aerea ovvero dell'Ufficiale Sanitario di una Pubblica Amministrazione;

- aver ottemperato all'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
- saper nuotare e vogare (come da accertamento finalizzato all'iscrizione alle matricole della Gente di Mare);
- aver ottenuto l'attestazione di idoneità all'espletamento della funzione di "Addetto antincendio", nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed ai sensi dell'art. 3 del D.L. 512/1996, convertito con modificazioni in Legge n. 609/1996, nonché dell'art. 26 bis del D. Lgs. 139/2006 e ss.mm.ii.;
- non aver subito condanne per i reati previsti dall'art. 238 - punto 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- aver sostenuto con esito favorevole l'esame teorico/pratico dinanzi alla commissione nominata dal Comandante della Capitaneria di porto di Monfalcone di cui al successivo art. 6, secondo il programma di esame di cui al successivo art. 7, ovvero dinanzi ad altra commissione istituita presso altra Capitaneria di porto.

Articolo 6 – Commissione di esame

La Commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica da parte delle aspiranti Guardie ai fuochi è nominata dal Capo del Compartimento ed è così composta:

- Capo Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale della Capitaneria di porto di Monfalcone, ovvero altro Ufficiale appartenente a detto servizio in qualità di presidente;
- un funzionario designato dal Comando Provinciale dei VV.F. in qualità di membro;
- Consulente chimico di porto in qualità di membro;
- Un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale della Capitaneria di porto di Monfalcone, in qualità di segretario senza diritto di voto.

La Commissione delibera a maggioranza, nel caso in cui si dovesse verificare la parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 7 – Programma di esame

L'esame consiste in una prova teorica ed una prova pratica.

La prova teorica si basa su un elaborato scritto predisposto dalla Commissione di esame, che verterà sulle seguenti materie:

- a) nozioni sulla combustione (triangolo del fuoco, innesco, combustibile, comburente, temperatura d'inflammabilità, limiti di inflammabilità, temperatura di accensione, autocombustione, flash over);
- b) classi di incendio ai sensi della normativa CE;
- c) modalità di estinzione degli incendi (raffreddamento, separazione, diluizione, disgregazione, soffocamento);
- d) misure di prevenzione degli incendi;
- e) sistemi di estinzione degli incendi (acqua, schiuma, polvere, CO₂);
- f) tipologie di impianti fissi di estinzione incendi a bordo delle navi;

- g) sistemi di protezione individuale contro il fuoco (tute, maschere, filtri, respiratori autonomi, etc.);
- h) merci pericolose in colli e loro principali caratteristiche ai sensi del codice IMDG;
- i) merci alla rinfusa e loro principali caratteristiche ai sensi del codice IMSBC;
- j) monografia per il servizio antincendio nel porto;
- k) controlli e precauzioni durante le operazioni e servizi portuali, nonché durante le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi ai sensi del D. Lgs. 272/1999;
- l) controlli e precauzioni durante le operazioni di bunkeraggio/allibo/rifornimento di combustibili;
- m) controlli e precauzioni durante i lavori con fiamma a bordo delle navi;
- n) ordinanze in vigore nel Circondario marittimo riguardanti i lavori con fiamma, le operazioni di bunkeraggio/allibo, l'imbarco/sbarco di merci pericolose sia in colli che alla rinfusa;
- o) norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine da parte di idrocarburi e suoi derivati o di prodotti chimici infiammabili.

L'esame sarà completato da una prova pratica consistente nella descrizione e nell'impiego pratico dei mezzi di estinzione degli incendi ad acqua, schiuma, polvere, CO₂, degli impianti fissi e attrezzature mobili per l'estinzione degli incendi sia a bordo delle navi che a terra, nonché dei dispositivi di protezione individuali che l'operatore deve correttamente indossare ed utilizzare durante l'espletamento dell'attività.

Articolo 8 – Rilascio del tesserino di riconoscimento

All'atto dell'iscrizione della Ditta/Società nei registri ex art. 68 C.N. per l'espletamento del servizio integrativo antincendio, la Capitaneria di porto rilascia alle Guardie ai fuochi in possesso di tutti i requisiti, la prevista tessera di riconoscimento. La tessera deve riportare la fotografia, il numero del registro e la data di iscrizione, le generalità complete del titolare della stessa nonché la residenza e l'appartenenza alla ditta/società autorizzata. In caso di smarrimento, furto, deterioramento o distruzione della tessera, la Capitaneria di porto ne rilascia un duplicato facendone menzione sulla nuova tessera. La tessera smarrita e di seguito ritrovata, ovvero deteriorata, dovrà essere consegnata alla Capitaneria di porto per l'annullamento. Durante l'eventuale periodo di sospensione dall'impiego operativo delle Guardie ai fuochi, la tessera deve essere depositata presso la Capitaneria di porto. In caso di cancellazione dal registro, la tessera è restituita alla Capitaneria di porto.

Articolo 9 – Espletamento del servizio

L'Autorità Marittima dispone l'intervento di Guardie ai fuochi a proprio insindacabile giudizio, ogni volta che si renda necessario, in particolare nei seguenti casi:

- emergenza in porto e/o a bordo di navi ormeggiate;
- imbarco/sbarco di merci pericolose, sia in colli che alla rinfusa;
- lavori con fiamma a bordo delle navi;
- operazioni di bunkeraggio/allibo/rifornimento di combustibili.

L'Autorità Marittima, d'intesa con il Comando Provinciale dei VV.F., si riserva altresì la facoltà di indicare il numero degli addetti necessari all'espletamento del servizio in

relazione alla tipologia di intervento. In ogni caso, laddove venga prescritta la presenza di Guardie ai fuochi, i lavori non potranno iniziare sino a quando il personale comandato alla vigilanza non sarà giunto sul posto.

Le Guardie ai fuochi incaricate dell'espletamento del servizio integrativo antincendio devono ottemperare ai seguenti obblighi:

- essere adeguatamente equipaggiate e dotate dei necessari dispositivi di protezione individuali di cui al successivo art. 10, oltre che di adeguati sistemi/apparati di comunicazione, idonei per essere impiegati in atmosfere potenzialmente esplosive;
- avere con sé il previsto tesserino di riconoscimento;
- presentarsi al Comandante della nave ovvero al responsabile dell'impresa/società presso cui devono operare, sia all'inizio che al termine del servizio;
- non lasciare la nave o altro posto di servizio se non a lavoro ultimato e, qualora il servizio dovesse continuare oltre il proprio turno, non prima di essere state rilevate dalla Guardia ai fuochi subentrante;
- rispettare tutte le norme di sicurezza vigenti sia a bordo della nave che in porto;
- coadiuvare l'operato dei Vigili del fuoco qualora richiesto;
- segnalare tempestivamente all'Autorità marittima e al Comando provinciale dei VV.F. qualsiasi situazione potenzialmente pericolosa di cui abbiano notizia ovvero che abbiano riscontrato durante lo svolgimento del servizio.

Gli automezzi impiegati in occasione dell'espletamento del servizio integrativo antincendio devono essere in piena efficienza ed adeguatamente equipaggiati di attrezzature tecniche, di dispositivi di protezione individuali aggiuntivi e di idonei sistemi/apparati di comunicazione. Tutto l'equipaggiamento individuale e collettivo deve essere periodicamente revisionato e controllato al fine di assicurarne la piena affidabilità in caso di necessità. Tutte le attività di controllo e di revisione periodica e le manutenzioni ordinarie e straordinarie devono essere annotate su un apposito registro sottoposto a vidimazione preventiva e periodica con cadenza annuale da parte della Capitaneria di porto ed esibito ogni qualvolta richiesto dalle Autorità competenti; l'omissione di regolare effettuazione/annotazione dei controlli/manutenzioni previsti comporta la sospensione dell'impiego degli automezzi e/o attrezzature.

Al fine di assicurare la continuità del servizio integrativo antincendio, qualora non si possa fronteggiare determinate esigenze con le risorse locali, la Capitaneria di porto – sentito il parere del Comando provinciale dei VV.F. – potrà autorizzare allo svolgimento dell'attività altro personale con la qualifica di Guardia ai fuochi, dotato di tutti i requisiti ed iscritto nei registri ex art. 68 Cod. Nav. presso altre Capitanerie di porto, previo nulla osta da parte delle stesse. L'intervento di più ditte/società per una stessa prestazione d'opera dovrà essere coordinato tramite uno specifico piano operativo che individui un unico responsabile tecnico dell'attività, conformemente alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Qualora il servizio integrativo antincendio venga svolto all'interno di aree di proprietà ovvero in concessione, le imprese/società terminaliste hanno l'obbligo di fornire alle Guardie ai fuochi operanti nelle loro aree, una adeguata informazione e formazione in merito alla specificità del luogo di lavoro ed a tutti i possibili rischi.

Articolo 10 – Dotazioni individuali delle Guardie ai fuochi

Le Guardie ai fuochi hanno l'obbligo, in servizio, di indossare una divisa prescelta dalla ditta/società di appartenenza e ritenuta idonea dalla Capitaneria di porto di Monfalcone e dal Comando provinciale dei VV.F.

Fermo restando che i dispositivi di protezione individuale devono essere conformi alle vigenti normative, ogni Guardia ai fuochi in servizio deve avere in dotazione:

- 1) una tuta intera ignifuga idonea a proteggere dal calore radiante e da getti di vapore;
- 2) un giaccone ignifugo idoneo a proteggere dal calore radiante e da getti di vapore;
- 3) scarpe e stivali antinfortunistici adeguati al servizio;
- 4) un elmetto rigido di colore rosso dotato di visiera resistente al fuoco;
- 5) una maschera antigas semi facciale con filtro polivalente;
- 6) guanti di protezione ignifughi;
- 7) una torcia elettrica del tipo antideflagrante;

Tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature, dovranno essere del tipo antistatico.

La Capitaneria di porto di Monfalcone, sentito il Comando provinciale dei VV.F., potrà disporre l'aggiornamento e/o l'incremento delle dotazioni in relazione alle esigenze.

Articolo 11 – Dotazioni collettive delle ditte/società autorizzate

Le ditte/società autorizzate ai termini del presente regolamento devono avere in disponibilità le seguenti dotazioni:

- a) n. 1 autopompa APS del tipo VV.F. idonea all'erogazione di acqua e schiumogeno con monitore e tubazioni naspo ad alta pressione in gomma telata, completa di pistola ad alta pressione a getto pieno e nebulizzato;
- b) n. 1 furgone con attrezzatura antincendio e modulo antincendio completo di motopompa ad alta pressione per erogazione di acqua e schiumogeno;
- c) n. 1 autovettura per trasporto personale e piccola attrezzatura antincendio;
- d) n. 2 motopompe carrellate;
- e) n. 4 autorespiratori ad aria in sovrappressione + n. 4 bombole di rispetto;
- f) n. 8 coperte ignifughe;
- g) n. 8 idonei rilevatori portatili multigas;
- h) n. 10 maschere antigas a pieno facciale con filtri polivalenti;
- i) n. 2 tute termoriflettenti complete di copricapo, calzari e guanti;
- j) n. 6 imbracature di sicurezza complete di dispositivo di trattenuta;
- k) n. 2 apparecchi portatili ricetrasmittenti del tipo VHF marino, antideflagranti e regolarmente autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- l) n. 2 estintori carrellati da 30 kg a polvere;
- m) n. 2 estintori da 9 kg a polvere;
- n) n. 15 estintori da 6 kg a polvere;
- o) n. 10 estintori da 5 kg a CO₂;
- p) n. 10 manichette UNI 45 da 20 metri complete di raccordi;
- q) n. 10 manichette UNI 70 da 20 metri complete di raccordi;
- r) n. 4 lance a getto variabile UNI 45;
- s) n. 4 lance a getto variabile UNI 70;
- t) n. 6 tubazioni di aspirazione diametro 60 mm da 6 metri con raccordi e valvola di fondo;
- u) n. 10 cinture di sicurezza con sagolino in nylon da 30 metri e piccozza dotata di manico isolante.

La Capitaneria di porto di Monfalcone, sentito il Comando provinciale dei V.V.F., potrà disporre l'aggiornamento e/o l'incremento delle dotazioni in relazione alle esigenze.

Articolo 12 – Aggiornamento ed addestramento

Le ditte/società autorizzate hanno l'obbligo di garantire il periodico aggiornamento professionale delle Guardie ai fuochi loro dipendenti o soci ed effettuare una regolare attività di addestramento con cadenza almeno annuale.

Il programma di addestramento deve essere conforme al D.M. 10.03.1998 ed al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e deve essere preventivamente trasmesso al Comando provinciale dei VV.F. ed alla Capitaneria di porto di Monfalcone, deve prevedere opportuni richiami degli argomenti del corso iniziale di formazione nonché adeguati approfondimenti e aggiornamenti.

L'attività di addestramento può prevedere altresì l'effettuazione di esercitazioni, preventivamente concordate con la Capitaneria di porto ed il Comando provinciale dei VV.F.; al termine delle esercitazioni dovrà essere redatta una relazione che descriva l'attività svolta, le criticità rilevate e le iniziative correttive da porre in essere.

L'attività di addestramento deve essere annotata in un apposito registro, sottoposto a vidimazione preventiva e periodica con cadenza annuale da parte della Capitaneria di porto ed esibito ogni qualvolta richiesto dalle Autorità competenti.

Il personale autorizzato allo svolgimento del servizio integrativo antincendio con la qualifica di Guardia ai fuochi deve essere sottoposto, con periodicità non superiore a due anni, a verifiche mirate ad accertare le conservate conoscenze ed abilità operative acquisite inizialmente nel corso di formazione. Dette verifiche andranno richieste al Comando provinciale dei VV.F. secondo le modalità previste dall'art. 3 del D.L. 512/1996, convertito con modificazioni in legge n. 609/1996, nonché dall'art. 26 bis del D.Lgs. 139/2006. In caso di omessa richiesta o di esito negativo della verifica, si procederà ad effettuare una nuova verifica entro 2 mesi dalla precedente. In caso di ulteriore esito negativo della verifica, ovvero di mancato svolgimento/annotazione dell'attività di addestramento periodica, verrà avviato l'iter amministrativo per l'eventuale sospensione temporanea dal servizio integrativo antincendio.

Articolo 13 – Sospensione dall'impiego operativo

L'Autorità marittima, sentito il Comando provinciale dei VV.F., può sospendere dall'impiego operativo le Guardie ai fuochi per i seguenti motivi:

- inosservanza delle norme del presente regolamento;
- inosservanza delle norme che disciplinano l'attività nei porti;
- accertata negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni;
- mancato svolgimento dell'attività formativa e di addestramento prevista;
- mancato svolgimento dell'attività per 5 anni consecutivi;

La sospensione potrà essere estesa fino ad un anno, decorso il quale l'interessato dovrà frequentare un corso di recupero teorico/pratico a cura della ditta/società di appartenenza, la cui durata ed il cui programma dovranno essere preventivamente approvati dal Comando provinciale dei VV.F.

Articolo 14 – Cancellazione dal registro

La cancellazione delle Guardie ai fuochi dal registro ex art. 68 Cod. Nav. tenuto dalla Capitaneria di porto di Monfalcone può avvenire:

- a domanda;
- per decesso;
- per perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- per i motivi disciplinari previsti dall'art. 1255 Cod. Nav.;
- per aver cumulato più di un anno di sospensione dall'impiego operativo in un quinquennio;
- per aver cessato il rapporto di lavoro con la ditta/società autorizzata all'espletamento del servizio;
- per aver raggiunto l'età pensionabile prevista dalla legge.